REPERTORIO N. RACCOLTA N.

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO e CESSIONE DI AREA al Comune di Vignolo senza corrispettivo in denaro ai sensi delle leggi urbanistiche e del vigente Piano Regolatore Comunale per il rilascio del permesso di costruire ex art. 49 L.R. 56/1977

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di

In Caraglio, nel mio studio.

Innanzi a me Notaio in Caraglio iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo Alba Mondovì e Saluzzo, sono presenti:

BARALE Bruno nato a Boves il 12/02/1964 ed ivi residente in via Primo Gennaio n° 41, codice fiscale BRL BRN 64B12 B1010R, in qualità di legale rappresentante della ditta:

EDIL B.M. S.a.s. di Barale Geom. Bruno & C. con sede in Boves via Primo Gennaio n° 41, partita I.V.A 02680770043,quale parte cedente

PELLEGRINO Bruno, nato a Cuneo il giorno 2 giugno 1965, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, nella sua qualità di sostituto temporaneo della Responsabile del Servizio Tecnico, Area Edilizia e Urbanistica del COMUNE DI VIGNOLO, con sede in Vignolo tale nominato con Decreto Sindacale n. del ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale del , numero , esecutiva a sensi di legge, il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega a questo atto sotto la lettera "A", con espressa dispensa dalla lettura avuta dai comparenti e con il mio consenso, e determina n. del esibita a me notaio.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto premettono che: - il Comune di Vignolo è dotato di P.R.G. formato ai sensi del titolo III della L.R. 56/77, approvato con D.G.R. nr 6-24581 del 18/05/1998., successiva prima variante strutturale approvata con D.G.R.11-6360 del 09/07/2007 e successive varianti parziali.

- Lo strumento urbanistico generale prevede all'art. 3 delle Norme di attuazione che le aree residenziali di completamento identificate con sigla "R.n" possano essere attuate con permessi di costruire convenzionati la cui densità è fondiaria al fine di disporre la dismissione o l'assoggettamento ad uso pubblico dei relativi servizi.
- la tav.5/a.7 di Piano Regolatore individua un ambito soggetto a permesso di costruire convenzionato comprendente un'area residenziale di completamento individuata con la sigla R3.10.

In data 03/10/2006 veniva stipulata dal comune di Vignolo con i danti causa della ditta Edil B.M. s.a.s sig.ri

BASSO Alma n.a Vignolo il 13/04/47 C.F. BSSLMA47D53L888V

BERARDO Angela n.a Savigliano il 05/04/23 C.F. BRRNGL23D45I470R **BORGETTO Bruno** n.a Fossano il 09/01/55 C.F. BRGBRN55A09D742T **BORGETTO Marco** n.a Vignolo il 13/05/44 C.F. BRGMRC44E13L888L n.a Jurce(JUG) il 12/11/34 C.F. BRGMRC34S12Z118Y **BORGETTO Marco BORGETTO Renato** n.a Vignolo il 26/09/46 C.F. BRGRNT46P26L888Y **BORGETTO Silvana** n.a Caraglio il 05/08/55 C.F. BRGSVN55M45B719K **BORGETTO Vilma** n.a Vignolo il 27/02/48 C.F. BRGVLM48B67L888K GHIBAUDO Elisabetta n.a Vignolo il 18/06/27 C.F. GHBLBT27H58L888G n.a Vignolo il 23/03/23 GHIBAUDO Lucia C.F. GHBLCU23C63L888L

GOLETTO Luciana n.a Rittana il 01/08/52 C.F. GLTLCN52M41H326H

MARTINI Elisabetta n.a Vignolo il 13/05/40 C.F. MRTLBT40E53L888K

MARTINI Iside n.a Vignolo il 25/11/44 C.F. MRTSDI44S65L888B

Ed il sig. Gianluca Bianco proprietario dei mappali 1422, 1423

rogito notaio convenzione edilizia ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/1977 per consentire la trasformazione edilizia ed urbanistica del succitato ambito individuato con la sigla R3.10 ECO 2.

-Nell'anno 2007 la ditta Edil B.M. provvedeva alla richiesta del permesso di costruire per la realizzazione delle opere previste nella convenzione ed alla realizzazione delle stesse per quanto concerneva la sua quota di spettanza.

Alla data odierna, a seguito della crisi che in questi anni ha interessato il settore edilizio, le opere non sono state completate ed è intenzione dell' Impresa procedere alla realizzazione di nuove unità immobiliari.

Ai sensi dell'art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. la succitata Ditta si è dichiarata disponibile alla realizzazione per sub-comparto dell'area autonomamente funzionale individuata con la sigla R3.10 ECO 2 come individuato nella planimetria allegata.

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è depositato agli atti dell'ufficio tecnico comunale.

- La Ditta Edil B.M. in data 06/12/2017 al n. 06151 di protocollo ha presentato istanza di permesso di costruire villette a schiera.
- L'area interessata dall'intervento, sita in Comune di Vignolo, è censita al Catasto Terreni Comune di Vignolo al Foglio 2 Particelle
- 1626 SEMIN IRRIG classe 1 sup. 03 are 36caR.D.Euro:2.95 R.A. Euro: 1,74
- 1628 SEMIN IRRIG classe1 sup. 03 are 59ca R.D.Euro: 3.15 R.A. Euro: 1.85
- 1630 SEMIN IRRIG classe 1 sup.04 are 80 ca R.D Euro:4.21 R.A. Euro: 2.48
- 1632 SEMIN IRRIG classe 1 sup.03 are 38 ca R.D.Euro: 2.97 R.A. Euro: 1.75
- 1634 SEMIN IRRIG classe 1 sup.04 are 95ca R.D.Euro:4.35 R.A. Euro: 2.56
- 1636 PRATO IRRIG classe 1sup.04 are 30 caR.D.Euro:3.33 R.A. Euro: 1.89
- 1536 SEMIN IRRIG classe 1 sup. 86 caR.D.Euro: 0,76 R.A. Euro: 0,44
- ed è compresa nelle aree urbanistiche che il Piano Regolatore identifica con sigla "R3.10" soggetta a permesso di costruire convenzionato;
- Le disposizioni del vigente PRGC, contenute nelle norme di attuazione, all'art. 3, stabiliscono che il completamento edilizio con Permessi di costruire Convenzionati è finalizzata a disporre la dismissione o l'assoggettamento ad uso pubblico dei relativi servizi.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio viene pertanto subordinato alla stipula della presente convenzione.

Trattandosi di interventi che richiedono il coordinamento tra operatori pubblici e privati per il completamento di opere di urbanizzazione e la dismissione di aree il Comune ha richiesto una convenzione condivisa utile a disciplinare modalità requisiti e tempi di realizzazione degli interventi; il tutto ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/1977 come di recente modificata con L.R. 25.3.2013 n. 3;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) La presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione precedentemente stipulata in data 03/10/2006.

Art. 2) DISPOSIZIONI NEGOZIALI:

la Ditta per l'intera e piena proprietà, in adempimento agli impegni assunti come da premessa e per le finalità ivi specificate, in adempimento a quanto previsto dalle norme urbanistiche e dalle norme di Piano Regolatore ed a quanto deliberato dal Comune medesimo con verbale della Giunta Comunale n.

del 2018, cede e dismette gratuitamente al Comune di Vignolo che, in persona di chi sopra, accetta ed acquista, in piena ed assoluta proprietà le aree situate in Vignolo via Massimo D'Azeglio di superficie catastale complessiva pari a metri quadrati 505 censita al Catasto Terreni del Comune di Vignolo al:

Foglio2 particella 1627, Sem. Irr. classe 1[^] di mq 9 RD Euro 0.08, RA Euro 0.05

Foglio 2 particella 1629, Sem. Irr. classe 1[^] di mq 13 RD Euro 0.11, RA Euro 0.07

Foglio 2 particella 1631, Sem. Irr. classe 1[^] di mq 13 RD Euro 0.15, RA Euro 0.09

Foglio 2 particella 1633, Sem. Irr. classe 1[^] di mq 14 RD Euro 0.12, RA Euro 0.07

Foglio 2 particella 1635, Sem. Irr. classe 1[^] di mq 22 RD Euro 0.19, RA Euro 0.11

Foglio 2 particella 1637, Sem. Irr. classe 1[^] di mg 430 RD Euro 3.33, RA Euro 1.89

Formanti unico corpo e confinanti con la strada comunale via ,M. D'Azeglio, proprietà Galliano, Proprietà Nittardi, mappali 690, 210, 608, 1623 del foglio 2 salvo altri; le particelle oggetto di cessione derivano dal Tipo di Frazionamento di cui all'Attestato di Approvazione dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CUNEO, protocollo 2018/CN 0032613 del 02/03/2018).

Le aree sopradescritte vengono cedute a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con accessioni e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, comunioni e compartecipazioni.

Art. 3) PATTI E CONDIZIONI:

La parte cedente si impegna a completare l'urbanizzazione dell'area funzionale ai lotti di intervento oggetto di cessione mediante la realizzazione di viabilità e marciapiede delimitato da bordonali in calcestruzzo, illuminazione pubblica e bitumazione del tratto di area che viene ceduta parallela alla strada comunale via M. D'Azeglio individuata in mappa con i numeri 1637 (parte),1635,1633,1631,1629, 1627.

Ai sensi della normativa vigente si impegna ad eseguire il completamento delle opere di urbanizzazione così schematicamente descritte:

- bitumatura del nuovo tratto di strada e delle aree parallele alla via M. D'Azeglio
- Pavimentazione marciapiede
- Illuminazione pubblica

Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria "sotto soglia" e "funzionali" al complessivo intervento di trasformazione urbanistica il privato titolare dell'intervento edilizio si impegna a far eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio ed a rispettare le procedure di cui al vigente Regolamento Comunale.

Al termine dei lavori i proponenti dovranno provvedere a pagare la parcella professionale che verrà rilasciata dal collaudatore tecnico amministrativo nominato dal Comune di Vignolo ai sensi dell'art. , del vigente Regolamento Comunale.

L'approvazione del Certificato di Collaudo sarà preventiva e necessaria alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità parziale o totale del costruendo edificio.

Le opere di urbanizzazione primaria meglio risultano dal seguente

OUADRO ECONOMICO OPERE DI URBANIZZAZIONE:

LAVORI A CORPO

- opere stradali (marciapiede pedonale e sede stradale)
- opere di illuminazione pubblica
- oneri per la sicurezza

per un importo TOTALE di euro 14.631,66

(Euro quattordicimilaseicentotrentuno/66)

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opere e delle quantità si fa rinvio allo studio di fattibilità tecnica e finanziaria depositato agli atti dell'ufficio tecnico. Dette opere verranno eseguite nel termine di **5 anni** decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della presente convenzione e comunque prima della segnalazione certificata di agibilità parziale o totale del costruendo edificio.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà comunque preceduta dall'istanza e successivo rilascio del permesso di costruire.

Il succitato intervento di sistemazione avverrà a totale cura e spese del privato proponente, di intesa con il settore competente dell'ufficio tecnico comunale e il costo delle opere verrà scomputato dai corrispondenti oneri di urbanizzazione primaria.

La cessione al Comune dell'area a completamento della viabilità è condizione essenziale ai fini del rilascio del permesso edilizio citato in premessa e per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità dei futuri fabbricati ai sensi di legge.

Il possesso giuridico ed il materiale godimento delle aree oggetto del presente contratto è sottoposto a termine iniziale. Si intendono devolute alla parte cessionaria per tutti gli effetti utili ed onerosi a far tempo dalla data di accettazione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione a seguito di atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

La parte cedente ed i suoi aventi causa si impegnano ad assumersi l'onere permanente della manutenzione ordinaria dello sgombero neve fino alla completa attuazione di tutta la viabilità prevista nell'ambito ECO.

I lavori potranno essere iniziati solo in seguito al rilascio del Permesso di Costruire.

A miglior specifica di quanto sopra le parti fanno riferimento alla documentazione e agli elaborati di progetto depositati presso l'uficio tecnico del comune di Vignolo.

La Ditta garantisce l'assoluta ed esclusiva proprietà e la piena disponibilità di quanto ceduto ad essa pervenuto in forza di:

- Atto di compravendita del 03 ottobre 2006 reg. a Cuneo il 17/10/2006 n° 4433

Ne garantisce inoltre la libertà da pesi, oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali.

Le parti contraenti, come rappresentate dichiarano che per la presente cessione non viene pagato alcun corrispettivo in denaro e viene attuato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione in quanto trattasi di cessione in assolvimento di obblighi previsti dal vigente Piano Regolatore.

Ai soli fini fiscali e repertoriali si dichiara di attribuire all'area dismessa il valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero).

Art. 4) UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DELL' AREA DISMESSA AD USO PUBBLICO DA PARTE DELA PROPONENTE

Il Comune di Vignolo, in considerazione dei tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, consente al soggetto privato o avente causa l'utilizzazione temporanea dell'area oggetto di cessione con il presente atto, anche ai fini dell'impianto di cantiere dell'intervento previsto, senza corresponsione di oneri a qualsiasi titolo, anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali e fermo restando il rispetto dei termini temporali per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione concordati con gli uffici comunali.

Il Comune di Vignolo resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale che potrà derivare da una non corretta utilizzazione dell'area stessa della proponente o aventi causa.

E' vietato utilizzare l'area ceduta come discarica e/o asportare il terreno e/o eseguire reinterri, senza autorizzazione comunale.

E' inteso che fino all'avvenuta presa in carico del Comune di Vignolo delle opere di urbanizzazione DI TUTTO il comparto come delimitato in cartografica di PRGC resta a carico dei proponenti ogni onere di manutenzione dell'area in argomento.

Art. 5) ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

L'intervento convenzionato in argomento prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Gli oneri di urbanizzazione primaria quantificati applicando le vigenti tariffe ammontano a €

5.656,36 (mq. 6.323,00 di sup. territoriale prevista dal P.R.G.C. – mq.308=mq.6.015,00 di sup. fondiaria x indice di densità edilizia fondiaria : m_c/m_q 0,70 = mc. 4.210,5 cubatura ammessa - mc. 2.486 cubatura già edificata = mc. 1725 edificabili su comparto $x \in /mc$. 3,28 = \in 5.656,36)

Si precisa che con pratica edilizia n° 26/2012, P.D.C. n° 23/12 per cambio di destinazione d'uso di due locali ad uso autorimessa sono stati versati € 522,69 (mc 137) quali oneri di urbanizzazione primaria.

All'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire non verrà corrisposto dai proponenti al Comune di Vignolo il contributo per oneri di urbanizzazione primaria.

Decorsi anni 10 dalla firma della convenzione il rilascio dei titoli abilitativi le costruzioni private sarà subordinato al versamento anche degli oneri di urbanizzazione primaria indipendentemente dalla loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 6) ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

L'intervento convenzionato in argomento non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

All'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire verrà corrisposto al Comune di Vignolo dai proponenti, il contributo per oneri di urbanizzazione secondaria, applicando l'onere unitario stabilito dalle tariffe di cui alla deliberazione vigente all'atto di richiesta del permesso di costruire.

Art. 7) CONTRIBUTO RELATIVO COSTO DI COSTRUZIONE

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380 e successive modifiche ed integrazione.

Resta inteso che il contributo è a carico dei richiedenti del permesso di costruire per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda del permesso stesso.

Pertanto le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che il Comune di Vignolo adotterà per l'intero territorio comunale.

Art. 8) MONETIZZAZIONE STANDARDS.

Per una superficie fondiaria pari a mq. 6015 (corrispondente a tutto l'ambito di intervento, autonomamente funzionale, di cui alla presente convenzione) è già stato interamente versato il corrispettivo di monetizzazione standard ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.2.2005.

Art. 9) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

Resta stabilito anche convenzionalmente che la segnalazione di agibilità del primo fabbricato realizzato a norma dell'art. 25 del DPR 380/2001 sarà priva di effetti se non quando le aree soggette a spazi pubblici e le relative opere di urbanizzazione non siano state eseguite.

Art. 10) SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE DELLA PROPONENTE

Il ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione comporterà una penale convenzionale a carico del proponente pari a:

- a) sanzione del 10% del costo delle opere ancora da ultimare qualora le stesse siano realizzate entro i successivi 120 giorni;
- b) sanzione del 20% del costo delle opere ancora da ultimare quando superando il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) sanzione del 40% del costo delle opere ancora da ultimare quando superando il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale della penale di cui sopra, calcolata con un massimale di sei mesi di ritardo, così come potrà invece rivalersi immediatamente sulla garanzia di cui all'art.7, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di fare eseguire direttamente le opere non realizzate in danno del proponente e con azione di regresso per le spese, e fermo sempre il risarcimen-

to del danno causato, oltre alla penale convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione.

In caso di inadempienza da parte del proponente ad una qualsiasi altra obbligazione derivante dalla presente convenzione, il Comune - previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 (quindici) - potrà sospendere l'esecuzione dei lavori.

Avvenuto l'adempimento, o l'esecuzione in danno previo rimborso al Comune delle spese sostenute, sarà revocato il provvedimento di sospensione dei lavori.

- Il Comune potrà inoltre chiedere, in danno del proponente, la risoluzione della presente convenzione nei seguenti altri casi:
- a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi previsti, salvo i casi di forza maggiore;
- b) esecuzione delle opere edilizie o di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
- c) rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;
- d) mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della garanzia di cui all'art.7;
- e) mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione;
- f) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

La risoluzione della convenzione comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al proponente per effetto della presente convenzione, l'incameramento da parte del Comune della garanzia depositata, l'esecuzione in danno del proponente delle Opere di Urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato luogo alla risoluzione.

Art. 11) ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Qualora i proponenti non provvedano nei termini stabiliti a far eseguire i lavori di costruzione delle opere e dei servizi specificati - ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso comunque non inferiore a tre mesi - il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente, in sostituzione del proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltreché all'incameramento della penale convenzionale di cui all'Articolo 7.

Art. 12) GARNAZIE FINANZIARIE

Quale garanzia per il completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, la proponente deposita contestualmente alla firma della presente convenzione polizza fideiussoria n° 379°3413 della compagnia ZURICH INSURANCE pari all' intero costo delle opere urbanizzative € 14.600,00 avente durata pari ad anni 5 tacitamente rinnovabile fino al formale svincolo da parte del Comune

I proponenti si obbligano inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune, a:

- a) integrare la succitata garanzia nel caso in cui esso divenisse insufficiente per effetto dell'eventuale aumento dei costi di realizzazione delle opere secondo i prezziari ufficiali del settore edilizio.
- b) reintegrare la succitata garanzia, qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte a seguito di inadempienze.

Il Comune di Vignolo svincolerà la garanzia successivamente all'atto di accettazione di sistemazione dell'area così come specificato all' Articolo 2 della presente convenzione urbanistica.

Art. 13) TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Nel caso di eventuale alienazione delle aree e fabbricati interessate dall' ambito di completamento, o di parte di esse, la proponente sarà obbligata a porre, ed a far porre, a carico degli acquirenti (o dagli

aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune.

Essa dovrà dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.

Nel caso di trasferimento frazionato dei beni interessati dall' ambito di completamento residenziale, la proponente, o suoi aventi causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi trasferiti agli acquirenti degli immobili.

Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa, ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile.

I nuovi proprietari delle aree e degli immobili, o loro aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accettare le opere e gli impianti suddetti per necessità ed interesse collettivo, anche prima del termine sopra stabilito.

Art. 14) TRASCRIZIONE e SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione (di cui una copia autentica sarà trasmessa al Comune di Vignolo – Settore edilizia ed urbanistica), comprese quelle relative alle iscrizioni nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico della proponente.

Art. 15) CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in dipendenza della presente convenzione saranno risolte dal foro di Cuneo.

Art. 16) DICHIARAZIONI URBANISTICHE:

La Ditta consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dichiara che le aree oggetto del presente atto hanno le medesime caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica numero protocollo rilasciato dal Comune di Vignolo in data 2018, ed aggiunge che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici che concernono tali aree e che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza del Responsabile del competente ufficio del predetto Comune di Vignolo che ne accerti la lottizzazione non autorizzata, certificato che si allega al presente atto sotto la lettera "B", con dispensa dalla lettura avuta dai comparenti e con il mio consenso.

Art. 17) DICHIARAZIONI FISCALI:

Le parti contraenti come rappresentate dichiarano di essere fiscalmente domiciliate ed avere sede nei luoghi indicati in comparizione. Dichiarano che fra loro non possono esistere rapporti di coniugio o parentela in linea retta o considerati tali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Ditta cedente

Con riferimento ai contenuti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 13), i comparenti tutti dichiarano di aver preso visione dell'informativa prevista dalla legge, a tal fine interpellati, espressamente autorizzano me notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali dello studio di me Notaio.

Le parti dispensano il notaio dalla lettura degli allegati.

L'atto viene sottoscritto alle

Di quest'atto scritto in parte da me Notaio in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio

